CIVILE.IT
Civile.it

Notai e tutte le professioni: le tariffe inferiori ai minimi non violano la deontologia

di Spataro

Cassazione III civile 17 aprile 2013, n. 9358
4.2) Ad avviso del Collegio, l'abrogazione della obbligatorietÃ di tariffe fisse o minime riguarda la generalitÃ delle professioni, senza eccezione alcuna;
(ndr: L'errore nella numerazione dei punti e' alla fonte)

del 2013-04-18 su Civile.it, oggi e' il 29.03.2024

Svolgimento del processo

1) La Corte di appello di Bari con sentenza 29 dicembre 2011 ha confermato, salvo correzione dell'entitÃ della sanzione, la condanna disciplinare del notaio G. C., per violazione dell'art. 147 lett. e) della legge notarile - B) violazione 26 e 147 L.N. e art. 6 codice deontologico. L'incolpazione consisteva nell'avere:

A) stipulato moltissimi mutui, in numero superiore alla media degli altri notai del Distretto, percependo compensi inferiori ai minimi previsti dalla Tariffa Notarile.

B) stipulato fuori sede, nel periodo in esame, un terzo degli atti inseriti in raccolta, anche in giorni e orari fissati per l'assistenza obbligatoria, in ottobre e novembre 2009. G. C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 25 giugno 2012 e illustrato da memoria depositata in vista dell'adunanza camerale.
Il Consiglio notarile di Bari, ha resistito con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2) Dalla sentenza impugnata non risulta nÃ© l'intervento del Procuratore della Repubblica nel giudizio disciplinare innanzi alla CoReDÃ¬, nÃ© che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari sia stato parte nel giudizio a quo, sicchÃ© Ã¨ superflua l'istanza cautelativa della difesa della ricorrente, volta alla concessione di termine ex art. 331 c.p.c. per integrare il contraddittorio in sede di legittimitÃ .
E' rituale la notifica del ricorso al Consiglio notarile locale, contraddittore in appello, ad istanza del quale Ã¨ stato avviato nel giugno 2010, prima quindi dell'entrata in vigore dell'art. 26 d.lgs. 150/11, il procedimento disciplinare.

3) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 223/06 convertito in L.n. 248/06 dell'art. 147 lett c)della L. 89/13 - omessa motivazione.
La ricorrente sostiene che l'attivitÃ notarile Ã¨ soggetta al regime concorrenziale, come desumibile dall'art. 147, che vieta la concorrenza solo se illecita, principio affermato da Cass. 4721/12 e in numerose pronunce emesse nel 2008 dalla Corte di Giustizia CE.
Afferma che l'attivitÃ dei notai soggiace quindi alla disciplina contenuta nella legge c.d. Bersani, cosicchÃ©, una volta sancita l'abrogazione dei minimi tariffari, una disciplina che sanzionasse come condotta colpevole la semplice riduzione di compensi e onorari sarebbe illegittima.
Il ricorso contesta anche la tesi, sostenuta nella sentenza impugnata, della reintroduzione del vincolo tariffario mediante il d.lgs 249/06, che ha riformulato l'art. 147; sarebbe rimasta salva la disposizione speciale di cui alla legge 248 Bersani (art. 2), poichÃ© l'art.147 non sarebbe con essa incompatibile, dovendosi ritenere che Ã¨ configurabile la illecita concorrenza da parte del notaio che operi la riduzione dei compensi, ma solo se connotata da distorsione delle dinamiche concorrenziali.

3.1) Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione art. 147 co. I lett. e) della legge 89/13 - violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa motivazione), il ricorso evidenzia che il nuovo codice deontologico professionale a differenza del precedente art. 17, contiene all'art.14 una disposizione sull'illecita concorrenza che non contiene alcun riferimento alla legge notarile, nÃ© alia percezione di onorari ridotti, allineandosi cosÃ¬ alla riforma Bersani nel consentire l'attuazione del principio costituzionale di

libera concorrenza.
Lamenta che la sentenza impugnata non abbia affrontato i suddetti motivi, giÃ esposti in sede di reclamo.

4)Le censure sono fondate.
Secondo l'orientamento tradizionale, di recente riassunto da Cass. 26961/07, "La riduzione degli onorari e dei diritti notarili, effettuata dal notaio in modo ripetuto e continuato, costituisce di per se una forma di illecita concorrenza, a norma del comma secondo dell'art. 147 legge notarile n. 89 del 1913, rappresentando un mezzo di pubblicitÃ e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole, con la conseguenza che per integrare l'illecito non Ã¨ necessario uno specifico comportamento doloso, ma Ã¨ sufficiente la volontarietÃ 1 del fatto in se1, ossia una volontÃ , considerata in rapporto alla condotta, in contrasto con la legge, mentre Ã¨ irrilevante che da tale comportamento non derivi un danno per il prestigio della classe notarile o dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio non si siano resi conto del trattamento di favore usato nei loro confronti."
Con riferimento a fatti compiuti anteriormente all'entrata in vigore del citato art. 2 dei decreto-legge n. 223 del 2006, si Ã¨ ritenuto (Cass., 15 aprile 2008, n. 9878) che sia "da escludere che, in relazione all'attivitÃ notarile - concretantesi nello svolgimento di una pubblica funzione, per l'esercizio della quale l'ordinamento prevede l'istituzione di pubblici ufficiali, in possesso di particolari requisiti soggettivi, nominati a seguito di un esame d'idoneitÃ , soggetti a vigilanza e periodici controlli ispettivi, sottoposti a rigorose regole disciplinari - sia ipotizzabile la possibilitÃ di una libera prestazione di servizi, in regime di concorrenza, da parte di altri professionisti dello stesso paese o di altri paesi della ComunitÃ , la quale renda incompatibile l'inderogabilitÃ delle tariffe con le menzionate disposizioni CE."

4.1) Questo orientamento Ã¨ considerato non piÃ¹ attuale dal Collegio, alla luce della sopravvenuta evoluzione normativa costituita dall'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge r,. 248 del 2006, nella cui vigenza Ã¨ stata posta in essere la condotta addebitata all'odierna ricorrente.
Conviene riprendere testualmente la sentenza resa sul ricorso 5998/12, trattato e deciso nella odierna camera di consiglio. Si Ã¨ ivi osservato che la norma citata, "nel testo risultante dalle modifiche apportata dalla legge di conversione, prevede:
- l'abrogazione, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, delle Â«disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivitÃ libero professionali e intellettuali l'obbligatorietÃ di tariffe fisse o minimeÂ» (comma 1, lettera a);
- l'adeguamento, entro il 1Â° gennaio 2007, delle Â«disposizioni deontologicheÂ» e dei Â«codici di disciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1Â», Â«anche con l'adozione di misure a garanzia della qualitÃ delle prestazioni professionaliÂ», e, Â«in caso di mancato adeguamentoÂ», la nullitÃ , a decorrere dalla medesima data, delle Â«norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1Â» (comma 3).
Il legislatore del 2006 disvela anche la finalitÃ del superamento del previgente assetto regolamentare della materia tariffaria. L'abrogazione dell'obbligatorietÃ delle tariffe fisse, con la conseguente conformazione delle norme deontologiche e dei codici di autodisciplina, mira a Â«rafforzare la libertÃ di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazioneÂ» (art. 1), rendendo possibile la Â«libera concorrenzaÂ» nel settore dei servizi professionali e garantendo agli utenti Â«un'effettiva facoltÃ di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercatoÂ» (art. 2, comma 1).

4.2) Ad avviso del Collegio, l'abrogazione della obbligatorietÃ di tariffe fisse o minime riguarda la generalitÃ delle professioni, senza eccezione alcuna; nÃ© la portata riformatrice del precedente assetto - orientata alla tutela della concorrenza e ad offrire all'utente "una piÃ¹ ampia possibilitÃ di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, sia per i costi che per le modalitÃ di determinazione dei compensi" (Corte cost., sentenza n. 443 del 2007) puÃ² essere ridimensionata dall'interprete in ragione delle specificitÃ dell'attivitÃ
notarile.
In particolare, non puÃ² convenirsi con il giudice a quo quando afferma che, per l'attivitÃ notarile, la riduzione tariffaria costituirebbe un vulnus dell'ordine pubblico economico in quanto riguarderebbe prestazioni effettuate nell'esercizio di una funzione pubblica, in relazione alla quale non sarebbe ipotizzabile il regime di libera concorrenza.
Invero, l'attivitÃ del notaio si inquadra a pieno titolo nel genus del lavoro autonomo e, precisamente, nell'esercizio delle professioni intellettuali (Cass., Sez. II, 10 novembre 1998, n. 11284; Cass., Sez. II, 11 maggio 2012, n. 7404; Cass., Sez. III, 28 settembre 2012, n. 16549).

4.3) Come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di giustizia (con sentenze della Grande Sezione in data 24 maggio 2011, emesse nella causa C-50/08 ed in altre cause, le quali hanno dichiarato che il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa francese e da altre normative nazionali per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall'art. 43 CE), i notai, "nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali", esercitano la loro professione "in condizioni di concorrenza"; e la circostanza che le attivitÃ notarili perseguano obiettivi di interesse generale, miranti in particolare a garantire la legalitÃ e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non Ã¨ sufficiente a far considerare quelle attivitÃ come una forma di "partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri".
Del resto, l'inserimento dell'attivitÃ notarile nel quadro dei servizi professionali ai quali si applica la disciplina della concorrenza Ã¨ confermato dalla successiva evoluzione normativa, in particolare dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitÃ , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso, nel completare il quadro avviato con il decreto-legge n. 223 del 2006, non solo non eccettua, ancora una volta, i notai dalla prevista abrogazione delle tariffe Â«delle professioni regolamentate nel sistema ordinisticoÂ» e delle Â«disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinvianoÂ» a dette tariffe (art. 9); ma anche introduce, accanto all'incremento del numero dei notai, ulteriori forme di concorrenza nei distretti, modificando la norma sull'assistenza personale allo studio e stabilendo, a modifica delle originarie disposizioni contenute nella legge notarile del 1913, che Â«Il notaio puÃ² recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede

stessaÂ» (art. 12).

4.4) D'altra parte, la sopravvivenza della inderogabilitÃ della tariffa notarile neppure potrebbe desumersi dal fatto che gli onorari dovuti al notaio secondo la tariffa per gli atti originali (e non genericamente i "compensi" spettanti al notaio) costituiscono, in virtÃ¹ di specifiche disposizioni di legge, il parametro sulla cui base sono calcolati, oltre a tributi, contribuzioni relative anche al funzionamento dei consigli notarili distrettuali e del consiglio nazionale del notariato (v., ad esempio, l'art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, concernente la tassa d'archivio, che le parti devono corrispondere all'amministrazione degli archivi notarili tramite il notaio sulla base dell'onorario della tariffa notarile per l'originale di ogni atto tra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontÃ). Un conto, infatti, Ã¨ il compenso spettante al notaio, in relazione al quale, essendo venuta meno l'obbligatorietÃ della tariffa fissa, le parti possono legittimamente, secondo la disciplina liberalizzatrice a tutela della concorrenza, stabilirne di comune accordo una misura inferiore a quella derivante dalla tariffa ministeriale; altro Ã¨ che, ad altri fini, la tariffa costituisca ancora una base di riferimento per l'esatto versamento della tassa d'archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria.

4.5) Infine, non Ã¨ condivisibile l'assunto secondo cui l'inderogabilitÃ della tariffa dei notai sarebbe stata ripristinata ad opera dell'art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006, il quale, nel riformulare l'art. 147 della legge notarile con l'espressa previsione della punibilitÃ del notaio che Â«fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensiÂ», Ã¨ contenuto in un atto avente forza di legge entrato in vigore successivamente tanto al decreto-legge n. 223 del 2006, quanto alla legge di conversione n. 248 del 2006.
Deve infatti escludersi che l'art. 30 del d.lgs. 1Â° agosto 2006, n. 249 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 184 della Gazzetta Ufficiale dell' 11 agosto 2006 e destinato ad entrare in vigore il quindicesimo giorno successivo alla predetta data di pubblicazione) sia posteriore alla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (le cui modificazioni al decreto-legge n. 223 sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta nel supplemento ordinario n. 183 dell'11 agosto 2006). E' infatti in base alla promulgazione che va stabilita l'anteriorità o posteriorità di una legge rispetto alle altre ai fini dell'abrogazione attiva o passiva, mentre la pubblicazione ed il decorso del termine di vacatio valgono a segnare l'entrata in vigore, e quindi l'applicabilitÃ della legge.
In questo senso Ã¨ la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui "per stabilire l'anteriorità o la posteriorità di una legge rispetto ad un'altra deve farsi riferimento alla data della promulgazione e non a quella della pubblicazione, sicchÃ© la legge promulgata successivamente abroga quella promulgata prima anche se pubblicata dopo" (sentenza n. 321 del 1983).
Ne consegue che l'art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006, essendo stato emanato il 1Â° agosto 2006, Ã¨ anteriore alla legge n. 248 del 2006, promulgata il 4 agosto 2006; e quest'ultima, avendo una valenza di sistema e di riforma economico-sociale, con l'esplicito obiettivo di assoggettare tutte le professioni ai principi di tutela della concorrenza, prevale sulle anteriori discipline professionali di settore.
Il venir meno, dopo l'abrogazione della obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, della rilevanza disciplinare della percezione, da parte del notaio, di compensi piÃ¹ contenuti rispetto a quelli stabiliti dalla tariffa, Ã¨ del resto confermata dall'adeguamento alla nuova disciplina legislativa, da parte del Consiglio nazionale del notariato, dei principi di deontologia professionale dei notai. Mentre, infatti, il testo di quei principi approvato del 26 gennaio 2007 faceva ancora rientrare tra le fattispecie di illecita concorrenza "l'annotazione a repertorio di onorari minori o ridotti rispetto a quelli che devono essere indicati in base alla natura dell'atto" (art. 17, lettera a, terzo alinea); il nuovo testo, approvato con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008, per un verso ha eliminato detta previsione e, per l'altro verso, ha omesso il richiamo deontologico alla disposizione dell'art. 147 della legge notarile nel nuovo art. 24, secondo comma, lettera e), relativo ai rapporti del notaio con il Consiglio nazionale del notariato e con la Cassa nazionale del notariato.

4.6) Conclusivamente, per effetto della disciplina introdotta dalla legge di conversione n. 248 del 2006, dÃ¬ conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, il notaio che, quand'anche sistematicamente, offra la propria prestazione ad onorari e compensi piÃ¹ contenuti rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa notarile, non pone in essere, per ciÃ² solo, un comportamento di illecita concorrenza, essendone venuta meno la rilevanza sul piano disciplinare della relativa condotta.
- Detta rilevanza neppure potrebbe fondarsi assegnando alla tariffa o ai criteri di massima determinati dai consigli notarili distrettuali il ruolo di parametro di valutazione della congruitÃ del compenso stesso sul versante del rapporto tra il notaio e la categoria di appartenenza ai fini della tutela del decoro e del prestigio della professione notarile.
Tale ragionamento sostituisce all'apprezzamento del singolo notaio circa l'importanza dell'opera ed il suo coefficiente di difficoltÃ una valutazione ex ante di natura generalizzata affidata alla tariffa, con la sostanziale reviviscenza dell'obbligatorietà della stessa; e, con un non consentito rovesciamento di prospettiva, finisce con il collidere con la ratio dell'intervento legislativo del 2006, la quale, al fine di rendere effettiva la libertà del cliente di orientarsi consapevolmente, di preferire e di decidere, ha inteso perseguire la tutela dell'interesse generale proprio mediante l'introduzione della concorrenza su uno degli elementi piÃ¹ qualificanti, il prezzo, dell'attività economica del professionista.
Si consideri, d'altra parte, che l'art. 2233, secondo comma, cod. civ. , nel prevedere che Â«In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professioneÂ», Ã¨ norma destinata ad assumere rilievo solo in mancanza di un'intesa fra gli interessati circa la misura del corrispettivo dovuto per la prestazione professionale (Cass., Sez. II, 22 gennaio 2000, n. 694; Cass., Sez. Lav., 20 luglio 2007, n. 16134), sicchÃ© qualora il compenso del professionista sia stato liberamente pattuito con il cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione (Cass., Sez. II, 22 novembre 1995, n. 12095). La citata disposizione, inoltre, esplicando la propria rilevanza esclusivamente nell'ambito dei rapporti tra il professionista ed il cliente, non si rivolge (agli ordini professionali nÃ©) ai consigli notarili, i quali non hanno il potere di pretendere, sul piano deontologico, che il compenso della prestazione professionale, liberamente pattuito, sia in ogni caso adeguato a parametri che, di fatto, reintrodurrebbero l'obbligatorietà della tariffa notarile.
Diversamente ragionando, e lasciandosi ai consigli notarili il compito di attivare i propri poteri di monitoraggio, di vigilanza e di indagine sul notaio che richieda compensi piÃ¹ bassi rispetto a quelli medi della categoria, si giungerebbe ad un condizionamento del comportamento economico del professionista sul mercato, incentivandolo, al fine di sottrarsi ad un

procedimento disciplinare dall'esito incerto, a continuare ad applicare tariffe imposte, in aperto contrasto, ancora un volta, con la ratio legis.

4.7) Ferma l'irrilevanza disciplinare della mera adozione, da parte del notaio, di comportamenti di prezzo indipendenti sul mercato, l'estensione dell'autonomia privata, con la conseguente possibilitÃ di pattuire compensi inferiori rispetto a quelli discendenti dalla applicazione della tariffa, non deve in ogni caso tradursi in un pregiudizio per il cliente in termini di qualitÃ della prestazione (come Ã¨ reso palese dalla norma che affida alle disposizioni deontologiche delle diverse categorie professionali ed ai codici di autodisciplina il compito di prevedere Â«misure a garanzia delle qualitÃ delle prestazioni professionaliÂ»: art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006) , nÃ© puÃ² realizzarsi attraverso pratiche professionali scorrette e con strumenti di acquisizione della clientela non conformi all'etica della comunitÃ professionale alla quale il notaio appartiene e del piÃ¹ vasto gruppo sociale entro il quale svolge la sua professione e anche la sua vita di relazione (cfr., con riferimento agli avvocati, Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23287; Cass., Sez. Un., 10 agosto 2012, n. 14368).
Di qui l'importanza, per un verso, della previsione di regole deontologiche che quella qualitÃ consentano sempre di assicurare, in conformitÃ delle speciali e peculiari caratteristiche tecniche della professione notarile. Il notaio, infatti, giurista di alta qualificazione che accede alla professione a seguito di una rigorosa selezione e sottoposto a vigilanza e controlli ispettivi anche a fini disciplinari, Ã¨ un pubblico ufficiale con il compito di attribuire agli atti di cui Ã¨ autore il carattere di autenticitÃ , assicurandone al contempo la conservazione, l'efficacia probatoria e la forza esecutiva; ed il suo intervento, tanto per la consulenza che fornisce in modo imparziale ma attivo alle parti, come per la redazione del documento autentico che ne Ã¨ il risultato, conferisce all'utente del diritto la sicurezza giuridica e, prevenendo possibili liti, costituisce un elemento indispensabile per la stessa amministrazione della giustizia. Ma come la tariffa non Ã¨ di per sÃ© garanzia della qualitÃ della prestazione, cosÃ¬ la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso piÃ¹ basso rispetto alla stessa non equivale in alcun modo a prestazione scadente.
Di qui, ancora, la sanzionabilitÃ , sotto il profilo disciplinare, dell'illecita concorrenza realizzata attraverso comportamenti del notaio contrari ai doveri di correttezza professionale o servendosi di altri mezzi non confacenti al decoro ed al prestigio della classe notarile, come il citato art. 147, comma 1, lettera e, continua a prevedere, una volta venuto meno, per abrogazione, il riferimento alla condotta di riduzioni di onorari, diritti o compensi. Il che avviene, a titolo esemplificativo, quando il notaio esegua la propria prestazione in modo sistematicamente frettoloso o compiacente o violi il principio di personalitÃ della prestazione, ovvero provveda a documentare irregolarmente, anche dal punto di vista fiscale, la prestazione resa, o ponga in essere comportamenti di impronta prettamente commerciale non confacenti all'etica professionale (si pensi all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza o al decoro, o, ancora, all'offerta di servizi, come finanziamenti e anticipazioni di somme, che non rientrano nell'esercizio dell'attivitÃ notarile) o non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, o che possano comunque nuocere alla sua indipendenza, alla sua imparzialitÃ e alla sua qualitÃ di pubblico ufficiale. "

5) Dalle argomentazioni svolte discende l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, restando assorbito il terzo.
Esso concerne la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della tariffa notarile approvata con d.m. 21.11. 2001 e la denuncia di vizi di motivazione.
Le censure riguardano le contestazioni disciplinari relative alla applicazione sistematica di compensi inferiori ai minimi di tariffa e attengono alla sussistenza in punto di fatto degli addebiti, irrilevante alla luce dei principi di diritto che ne escludono la consistenza disciplinare.

6) E' invece da respingere il quarto motivo, con il quale il notaio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 26 del codice deontologico e dell'art. 147 L.N. e vizi di motivazione .
La censura si riferisce all'addebito di cui agli artt. 26 e 147 della legge notarile, che sanzionano la stipula in maniera costante e sistematica di atti fuori dallo studio professionale, nonchÃ© nei giorni e nelle ore di assistenza obbligatoria. La sentenza riferisce che Ã¨ stato accertato che, nel mese di ottobre 2009, 62 atti su 87 della raccolta (il 71%) vennero stipulati fuori dalla sede di ..., dei quali 27 nei giorni di assistenza obbligatoria in sede; nel mese di novembre 51 su 78 atti stipulati fuori sede, di cui 9 nei giorni di assistenza obbligatoria.
La ricorrente sostiene che il numero degli atti stipulati fuori sede "non puÃ² assumere in sÃ© alcuna rilevanza ai fini dell' accertamento della violazione dell'obbligo in questione, dal momento che il combinato disposto di cui agli articoli 6 e 26 L.N. non vieta la stipulazione di atti fuori sede ma vincola il notaio ad assicurare la presenza nella sede di assegnazione soltanto nei giorni e negli orari stabiliti dal presidente della corte d'appello ed eventualmente dal consiglio notarile. " Ne desume che l'unico dato rilevante ai fini della responsabilitÃ disciplinare Ã¨ solo il numero di atti stipulati fuori sede nei giorni e negli orari di assistenza obbligatoria. In proposito la ricorrente deduce che "nella maggior parte dei casi l'orario di stipulazione degli atti contestati non rientrava nella fascia oraria deputata ali 'assistenza alla sede, di talchÃ© a tali atti non poteva attribuirsi alcuna rilevanza ai fini della individuazione della sua eventuale responsabilitÃ disciplinare". Si duole pertanto della omessa valutazione di tale circostanza e afferma che soltanto 22 atti su 165 complessivi {e 36 oggetto di specifico rilievo) erano stati stipulati al di fuori degli orari di assistenza alla sede stabilita dal presidente della corte d'appello.

6.1) Il motivo non merita accoglimento.
La Corte di appello ha ricordato che secondo l'art. 6: "Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio Ã¨ tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte dÃ¬ Appello, secondo le disposizioni impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicali dall'art. 45, co. 2 R.N. e di ogni altro elemento.
Il Consiglio Notarile propone Ã i Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati.
Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio Ã¨ tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori della sede a singoli e particolari casi."
Secondo l'art. 9: "Ã^ vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede."
Ha poi ritenuto, sulla base dei dati sopra riportati che il grande numero di atti stipulati fuori sede, sia in generale, che nei giorni

di assistenza obbligatoria, in considerazione della brevitÃ del tempo di osservazione, della tipologia impegnativa degli atti (mutui e vendite) e della loro scadenza continuativa dimostrassero che l'incolpata avesse avviato una "pratica costante e sistematica".
Ha aggiunto che per gran parte degli atti non vi era alcun riferimento soggettivo (le parti) nÃ© oggettivo (gli immobili) alla sede notarile "o al suo ufficio secondario", circostanze valorizzate anche nella decisione della CoReDi integralmente riportata nella sentenza impugnata e in essa recepita.
Queste valutazioni non si espongono alla critica, poichÃ© costituiscono un'applicazione ragionevole dei principi deontologici ricordati, da leggere unitariamente, nel senso che Ã¨ la sede dello studio notarile il luogo su cui deve essere incentrata l'attivitÃ del professionista, circostanza contraddetta nella specie, dall'alta incidenza percentuale - tra il 62 e il 71% - degli atti piÃ¹ significativi posti in essere fuori sede. Coerenti con questa valutazione di sostanziale elusione dell'obbligo deontologivo Ã¨ 1'evidenziazione dell'assenza di nesso con la sede dei fattori che potevano giustificare l'attivitÃ fuori sede per specifiche esigenze della clientela.
La complessiva valutazione Ã¨ assorbente - e quindi ha sicuramente tenuto conto - delle difese relative all'orario di svolgimento delle prestazioni e si sottrae quindi alla censura di omessa motivazione delle circostanze ad esso relative.
E' logico e coerente con 1'assunto svolto in sentenza il presupporre che a poco vale l'accortezza di fissare gli orari di stipula in momenti non ricompresi nella fascia oraria espressamente vincolata, atteso che l'attivitÃ complessiva che ruota intorno alla stipula implica un insieme di incombenze e di adempimenti che, a fronte di una percentuale cosÃ¬ alta di atti svolti fuori sede, documentano la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, laddove impone al notaio di assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello.
La tesi di parte ricorrente vorrebbe capovolgere il senso di questa disposizione e del suo nesso con l'art. 9. Quest'ultima disposizione sancisce la ingiustificabilitÃ di atti compiuti fuori sede in orari ufficialmente calendarizzati per la sede principale, ma non si traduce , come vorrebbe il ricorso, nella facoltÃ , fuori da tale fascia vincolata, di fissare arbitrariamente il centro effettivo dei propri interessi professionali.
E' la sede notarile che, a legislazione vigente, rimane il perno intorno a cui deve ruotare - e su cui va commisurato deontologicamente - l'operato del professionista.
Per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la sentenza impugnata Ã¨ cassata in relazione alle censure accolte.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puÃ² essere decisa nel merito.
Il notaio C. deve essere assolto dall'incolpazione di violazione dell'art. 147, comma 1, lettera c), della legge notarile.
Resta ferma la condanna alla sanzione pecuniaria di euro 100 per l'altra violazione contestata.

8) - Sussistono evidenti motivi, atteso l'accoglimento parziale del ricorso e la novitÃ dell'orientamento giurisprudenziale che Ã¨ prevalso, per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terze.
Rigetta il quarto motivo.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e assolve il notaio ricorrente dagli addebiti relativi.
Spese compensate.

- Cassazione

Hai letto: Notai e tutte le professioni: le tariffe inferiori ai minimi non violano la deontologia

Approfondimenti: Tariffe > Minimi > Concorrenza > Avvocati > Professioni > Notai > Deontologia > Sentenze > Cassazione > -y- > Procedura civile >

Commenti - Segnalazioni - Home Civile.it